

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, CATELLANI, DE VITO, BUZIO, CIPELLINI, SEGNANA,  
ASSIRELLI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1975

Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali

ONOREVOLI SENATORI. — L'oggetto del presente disegno di legge non riguarda la modifica della normativa relativa ai brevetti per invenzione industriale (regolata come si sa dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), bensì il settore più ristretto, ma non meno importante, dei modelli di utilità (cioè i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti) e dei modelli e disegni ornamentali (e cioè i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ordinamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori e di altri elementi).

Detta materia è regolata dagli articoli 2592, 2593 e 2594 del codice civile, nonché dal regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente il « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali » e meglio conosciuto come « legge speciale ».

L'articolo 9 di detta legge stabilisce: « Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda ». Detto periodo di durata della protezione per i modelli industriali (di utilità ed ornamentali) è estremamente limitato, se si tiene presente che tale lasso di tempo decorre dalla data della domanda e che, a causa della lentezza con cui i brevetti vengono concessi da parte dell'ufficio competente (Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), la concessione interviene — di regola — quando il periodo residuo di protezione è ridotto ad un anno, un anno e mezzo. Si aggiunga che, se i diritti, a termini di legge, decorrono dalla data di presentazione della domanda, è chiaro che il richiedente si trova in difficoltà per farli rispettare in assenza della concessione di un brevetto, concessione che si fa attendere, come detto, sempre molti mesi ed a volte anni!

La durata, poi, di quattro anni, prevista dalla nostra legge, è la più breve tra quelle delle varie legislazioni dei paesi principali, come si evince dalla seguente tabella:

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAESE	Durata modello utilità	Durata modello ornamentale
Argentina	non prevista	5 anni prorogabili a 15 anni
Australia	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Austria	» »	3 anni dalla data di concessione prorogabili di altri 3 anni
Benelux	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Brasile	10 anni	10 anni
Canada	non prevista	5 anni dalla data di concessione prorogabili altri 5 anni
Danimarca	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Finlandia	» »	5 anni prorogabili a 15 anni
Francia	10 anni	50 anni
Rep. Fed. Germania	6 anni	variabile, fino al massimo di 15 anni
India	non prevista	5 anni prorogabili fino a un mas- simo di 15 anni
Irlanda	» »	5 anni dalla domanda, proroga- bi fino ad un massimo di 15 anni
Giappone	10 anni dalla data di pub- blicazione (max. 15 anni dalla domanda)	15 anni dalla data di registra- zione
Messico	non prevista	10 anni dalla domanda
Norvegia	» »	5 anni dalla domanda, proroga- bili fino a un massimo di 15 anni
Polonia	10 anni dalla concessione	10 anni dalla concessione
Portogallo	5 anni dalla concessione rinnovabili	5 anni dalla concessione, rinno- vabili per altri 5 anni
Spagna	20 anni dalla domanda	10 anni dalla concessione, rinno- vabili per altri 10 anni
Svezia	non prevista	5 anni dalla domanda rinnovabi- li fino ad un massimo di 15 anni
Svizzera	» »	15 anni (massimo)
Unione Sovietica	non prevista	5 anni prorogabili per altri 5 anni
Gran Bretagna	» »	5 anni dalla concessione rinno- vabili a un massimo di 15 anni
Stati Uniti	» »	14 anni (massimo)
Jugoslavia	» »	10 anni dalla concessione

Da rilevare che, sebbene poche legislazioni nazionali prevedano l'istituto del modello di utilità, in pratica, però, quanto è proteggibile con un modello di utilità in Italia, nella maggioranza degli altri Stati è proteggibile invece con un brevetto (corrispondente ai nostri brevetti per invenzioni industriali regolati dal regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127) con conseguente durata che varia tra i 15 ed i 20 anni. Già, quindi, dalla sola comparazione del nostro periodo di durata con quello degli altri paesi, emerge la esigenza per noi di modificare l'articolo 9 stabilendo un più lungo periodo di tutela e di protezione.

Ma ci sono ragioni più pertinenti che postulano tale modifica.

L'Italia è un paese ad alto livello creativo nel settore del *design* industriale e nel settore dell'artigianato, cioè nei due settori che meglio si prestano alla protezione con brevetti per modelli industriali ornamentali e brevetti per disegni ornamentali. La insufficiente durata della protezione è un pregiudizio per l'industria nazionale che, nel paese di origine, si trova insufficientemente protetta; manca l'incentivo alla creazione ed a sviluppare pertanto quelle doti di capacità creativa che sono caratteristiche dei *designers* e degli artigiani italiani. Si crea un clima generale di sfiducia nella tutela legislativa dei risultati dell'attività d'ingegno. Si è portati più facilmente a copiare le creazioni altrui e non

a stimolare le creazioni proprie. Il risultato è un impoverimento della capacità creativa ed un indebolimento della ricerca del nuovo, ricerca che è alla base di una espansione industriale e di un'affermazione dell'industria e dell'artigianato nazionali.

Il disegno di legge che si ha l'onore di presentare è semplice nella sua formulazione: esso consta di due soli articoli, il primo dei quali porta la durata dei modelli di utilità e dei modelli ornamentali a dieci anni dalla data di presentazione della domanda, allineandosi così, o comunque tendendo ad allinearsi, con le norme della legislazione in vigore nella maggior parte degli altri paesi.

In analogia con le norme per la concessione dei brevetti per invenzioni industriali, si è ritenuto opportuno facultizzare il versamento della tassa di concessione, invece che in un'unica soluzione, in due rate; il che comporta la validità del brevetto per il primo quinquennio, con possibilità di mantenere in vigore il brevetto stesso per il secondo quinquennio mediante il pagamento di una seconda rata di tassa di concessione.

Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto n. 1411 resta invariato.

L'articolo 2 non fa altro che allineare il vecchio testo alla nuova disciplina per quanto concerne la durata del periodo di tutela.

Per tutte le ragioni suesposte, si confida in una favorevole accoglienza e in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano dieci anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi.

La tassa di concessione del brevetto può essere pagata in un'unica soluzione o in due rate, valevoli l'una per il primo quinquennio, l'altra per il secondo quinquennio di durata del brevetto. Il mancato pagamento della seconda rata comporta la decadenza del brevetto ».

## Art. 2.

All'articolo 12, primo comma, ed alla tabella A sul prospetto delle tasse del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, la parola: « biennio » è sostituita con l'altra: « quinquennio ».